



# Regolamento per la disciplina della Commissione per il Paesaggio

(istituita ai sensi dell'art. 81 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 26.05.2015

Indice:

Articolo 1 : Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2 : Definizione	pag. 3
Articolo 3 : Composizione e requisiti	pag. 3
Articolo 4 : Nomina, designazione, durata	pag. 4
Articolo 5 : Attribuzioni e competenze	pag. 4
Articolo 6 : Criteri per l'espressione del parere	pag. 5
Articolo 7 : Segretario di Commissione	pag. 6
Articolo 8 : Modalità di convocazione	pag. 6
Articolo 9 : Validità delle sedute	pag. 6
Articolo 10 : Incompatibilità	pag. 7
Articolo 11 : Obbligo di astensione nell'attività della Commissione	pag. 7
Articolo 12 : Decadenza e dimissioni dei Commissari	pag. 7
Articolo 13 : Indennità e rimborsi	pag. 7
Articolo 14 : Entrata in vigore e norme finali	pag. 8

## **Articolo 1 : Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa e in ottemperanza alla D.G.R. n. VII/7977 del 6 agosto 2008, come successivamente modificata dalla D.G.R. n. VIII/8139 del 1 ottobre 2008, disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di Gazzada Schianno, istituita ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 c.s.m.i. e dell'articolo 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, come modificato dal Decreto Legislativo n. 63/2008.

2. Le disposizioni che disciplinano quanto al comma precedente sono volte a favorire e garantire il regolare iter amministrativo dei procedimenti urbanistici ed edilizi assoggettati alla normativa di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo n. 42/2004.

## **Articolo 2 : Definizione**

1. La Commissione per il Paesaggio è un organo di natura collegiale avente funzioni tecnico-consultive che esprime i pareri obbligatori previsti dalla vigente normativa in materia, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune di Gazzada Schianno, nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010, successivamente aggiornato con D.C.R. n. IX/276 dell'8 novembre 2011.

## **Articolo 3 : Composizione e requisiti**

1. La Commissione è composta da 3 (tre) membri, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico — ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi, la cui competenza sia dimostrata dal titolo di studio e dal curriculum professionale allegato alla candidatura presentata.

2. Il Presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.

3. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.

4. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate e con riferimento alla tipologia delle funzioni paesaggistiche attribuite al Comune di Gazzada Schianno. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione albi professionali e regionali, ecc.) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio dovranno risultare dal curriculum individuale da presentare all'Ente.

5. La scelta dei candidati, quali Componenti della Commissione, potrà avvenire mediante selezione tra nominativi, richiesti ai rispettivi Ordini Professionali della Provincia di Varese, di professionisti idonei e sulla base di curriculum professionale da parte di laureati o diplo-

mati in una delle materie attinenti sopra indicate, o in seguito a selezione, sulla base dell'idoneità come sopra indicata, conseguente ad avviso pubblico di selezione.

6. Ai lavori della Commissione interviene, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Area che ha in carico il procedimento amministrativo, o suo sostituto, con funzioni di segretario verbalizzante, e/o altro personale dell'Area o del servizio che provvede all'illustrazione delle pratiche alla Commissione.

#### **Articolo 4 : Nomina, designazione, durata**

1. La Giunta comunale nomina, surroga e sostituisce i componenti della Commissione, ne indica il Presidente, previa verifica, da parte del Responsabile dell'Area competente alla selezione, del possesso dei requisiti indicati all'articolo precedente ed a seguito di comparazione dei curriculum delle candidature presentate.

2. La durata in carica della Commissione coincide con il mandato amministrativo della Giunta Comunale; per garantire, in fase di rinnovo dell'Amministrazione comunale, la continuità dell'espletamento delle funzioni paesaggistiche ad essa attribuite, i Commissari rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

#### **Articolo 5 : Attribuzioni e competenze**

1. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale Lombardo, riconosce all'intero territorio regionale valore paesaggistico e dispone che l'azione di tutela e valorizzazione vada esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti porzioni del territorio. Nei territori non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, viene comunque richiesta attenzione alla qualità paesaggistica degli interventi attraverso l'obbligo di esame paesistico per i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici: in tali ambiti la salvaguardia del paesaggio va esercitata come valutazione delle trasformazioni in rapporto al contesto paesaggistico. L'esame paesistico non dà luogo ad un atto amministrativo autonomo, ma costituisce una fase interna al procedimento istruttorio della pratica edilizia.

2. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

In particolare si individuano i seguenti interventi soggetti a parere obbligatorio ex lege:

- a) rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159, 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004 di competenza dell'Ente presso il quale è istituita;
- b) recupero dei sottotetti ai fini abitativi di cui, all' art. 64 della L.R. 12/2005 c.s.m.i.
- c) giudizio di impatto paesistico dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano Territoriale Paesistico Regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesaggistico dei progetti" di cui alla D.G.R. n. 7/11045 dell'8 novembre 2002;
- d) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.

Il parere della Commissione per il Paesaggio può altresì essere richiesto ogni qualvolta si ritenga necessario ed in particolare in merito a:

- a) piani urbanistici e varianti agli stessi di iniziativa pubblica o privata;
- b) progetti di opere pubbliche comunali di carattere edilizio o stradale;

- c) progetti di opere realizzate a scomputo da enti/privati ove sia presente impatto paesistico;
- d) permessi di costruire o ogni altra procedura relativa all'attività edilizia e urbanistica che il Responsabile del Procedimento può decidere di sottoporre all'esame della Commissione ai soli fini di un pronunciamento sull'impatto paesistico.

Il processo di esame dell'impatto paesistico del progetto seguirà le seguenti fasi:

- contestualmente alla presentazione del progetto, il tecnico progettista dovrà procedere alla compilazione della modulistica predisposta dall'Area competente alla gestione del procedimento (ai sensi della D.G.R. 08.11.2002 n. 7/11045), consistente in una autovalutazione paesistica (esame di impatto paesistico dei progetti) dell'intervento sulla scorta di due criteri: la "determinazione della classe di sensibilità del sito" e la "determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto" corredata dai necessari allegati grafici dimostrativi.
- I progetti che risulteranno avere impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045) saranno inviati all'esame della Commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo degli altri titoli abilitativi; in tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all'incidenza della soluzione progettuale proposta.
- I progetti che risulteranno avere impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045) potranno essere approvati unicamente nel caso sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la Commissione.
- La Commissione esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo (di cui alla D.G.R. 08.11.2002, n. 7/11045); nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l'inserimento paesistico, nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.

## **Articolo 6 : Criteri per l'espressione del parere**

1. L'ambito di valutazione della Commissione riguarda principalmente la qualità paesaggistica, ambientale e architettonica delle opere, con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano; decide sui progetti il cui livello di impatto paesaggistico è rilevante sia nell'ambito delle procedure inerenti l'edilizia privata che, ove sia ritenuto necessario dal Responsabile del procedimento, nell'ambito di procedure legate alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici vigenti, nell'ottica della tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione a:

- congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di

tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici” (D.G.R. n. 8/2121 del 15 marzo 2006) e delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (D.G.R. n. 7/11045 del 8 novembre 2002);

- coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con D.C.R. n. VIII/951 del 19 gennaio 2010 e s.m.i..

3. La Commissione ha la facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa e di effettuare sopralluoghi collegiali.

4. In ogni caso, il parere della Commissione deve essere adeguatamente motivato.

### **Articolo 7 : Segretario di Commissione**

1. La funzione di Segretario della Commissione è esercitata dal Responsabile dell’Area competente o da persona dallo stesso delegata.

2. Il Segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro archiviazione.

3. Il Segretario di Commissione non ha diritto al voto.

### **Articolo 8 : Modalità di convocazione**

1. La Commissione si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi procedurali di settore.

2. La seduta è convocata dal Segretario della Commissione su richiesta del Presidente o, in casi di suo impedimento, dal Vice presidente; la convocazione avviene tramite comunicazione da inviare tramite lettera a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre (3) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.

3. L’ordine del giorno potrà essere trasmesso contestualmente alla convocazione nelle stesse forme o, in alternativa, inviato almeno un (1) giorno prima della seduta; lo stesso dovrà contenere l’indicazione dei singoli argomenti (pratiche) da trattare la cui documentazione dovrà essere disponibile in visione ai commissari presso gli uffici comunali.

4. In caso di urgenza sono ammesse deroghe ai termini di cui ai commi precedenti del presente articolo e la convocazione potrà avvenire, a seguito di accertata disponibilità dei commissari, anche per via telefonica.

### **Articolo 9 : Validità delle sedute**

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Vicepresidente, a maggioranza dei commissari presenti, il quale presiederà la stessa, in caso di impedimento del Presidente.

2. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti, compreso il Presidente; i pareri sono resi a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Le sedute della Commissione non sono pubbliche; è esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute; sarà comunque facoltà della commissione convocare il progettista ai fini dell’illustrazione del progetto, per eventuali chiarimenti o per particolari problematiche

correlate al progetto stesso, con esclusione della possibilità di presenziare al momento dell'espressione del parere.

4. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere:

- l'indicazione dei presenti,
- la durata della seduta,
- una sintesi delle questioni trattate,
- il parere motivato,
- eventuali pareri difformi e posizioni di astensione motivate da parte del membro che li esprime.

5. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti partecipanti con diritto di voto, dal Presidente della Commissione e dal Segretario verbalizzante.

6. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto a verbalizzarne il contenuto.

#### **Articolo 10 : Incompatibilità**

1. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000, coloro che siano anche membri di commissioni comunali operanti nel settore territoriale, coloro che svolgono incarichi professionali di progettazione da parte del Comune di Gazzada Schianno, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 c.s.m.i., una separata valutazione dei due profili paesaggistico e urbanistico edilizio.

#### **Articolo 11 : Obbligo di astensione nell'attività della Commissione**

1. I componenti della Commissione, direttamente interessati all'esame del progetto devono astenersi dal giudizio allontanandosi dall'adunanza; l'obbligo di astensione sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti od affini sino al quarto grado o al coniuge di un componente della Commissione.

#### **Articolo 12 : Decadenza e dimissioni dei Commissari**

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre (3) sedute consecutive nel corso di un anno solare.

2. I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente alla Giunta Comunale e al Responsabile dell'Area competente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

#### **Articolo 13 : Indennità e rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza.

#### **Articolo 14 : Entrata in vigore e norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia.
2. Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione avente carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti comunali e altre norme regolamentari incompatibili con il presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità ed i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale.